

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 13 DEL 14/3/90

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 14/3/90
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente l'8/3/90 Prot. 1464/94 "D.D.L. Istituzione e modalità
di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire
presidi e ausili protesici con spese a carico del Servizio Sanitario
nazionale". (AC 442/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione COSI' COME EMENDA
TO.
- 3; La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: DI GIOIA-BIANCO-CIANNAMEA-FAZIO-TEDESCO-ARMENISE-CODELLI-
OCCHIOFINO.
CONTRARI: _____
ASTENUTI: LIUZZI
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Di Gioia Lillino

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 13/P del 15.3.1990

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15.3.1990 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.3.1990

- D.d.L. "Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Abbati, Bianco, Mansueto, Selleri, Tarricone.

contrari:

di astensione

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1988, emanato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, ha per oggetto: "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei sogetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa", stabilendo i principi ed i criteri che presiedono alla individuazione dei presidi (nomenclatore) concedibili agli aventi diritto nonché provvedendo alla indicazione del prezzo dei presidi (tariffario).

Nell'ambito di tale disciplina normativa, è stata prevista la costituzione di apposito elenco regionale in cui sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o tramite regolari associazioni di categorie, le aziende pubbliche e private che intendono fornire i presidi con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per lo scopo, son indicati i documenti necessari nonché requisiti organizzativi e strutturali, ma è prescritto che "la regione stabilisca le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco", avvalendosi "di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo", invitando "a farne parte anche i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria più rappresentative delle aziende fornitrici".

A tanto intende corrispondere il presente disegno di legge, che recepisce formalmente le direttive contenute nel citato decreto ministeriale.

La terza Commissione, quindi, ha approvato nella seduta del 14-3-90 a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del Partito MSI, il D.D.L. "Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale", pertanto lo si sottopone all'approvazione di codesto Onorevole consesso.

Lillino Di Gioia

D.D.L. "ISTITUZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE
DELLE AZIENDE ABILITATE A FORNIRE PRESIDI E AUSILI PROTESICI
CON SPESA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE"

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonché dei decreti del Ministro della Sanità 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21.3.1984), D.M. 30 maggio 1984 (G.U. n. 163 del 14.6.1984, suppl. ord.) D.M. 15 maggio 1985 (G.U. n. 122 del 25.5.1985), D.M. 11 luglio 1986 (G.U. n. 196 del 25.8.1986), D.M. 28 agosto 1987 (G.U. n. 206 del 4.9.1987), D.M. 20 dicembre 1988 (G.U. n. 7 del 10.1.1989, suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi dell'articolo 2.

n

ART. 1

OGGETTO

1. Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Classificazione dei presidi

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3,4 e 5, il cui possesso dà diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, sono classificati:
- a) "Personalizzati" in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinché possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
- b) "Predisposti" in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individuazione e/o modifiche e /o adattamenti;
- c) "Finiti" per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente;
2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11-12-14-16-17-18-19-20-26.
3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza 13_22_24_27_28_29-30.
4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25-31.

Classificazione dei presidi

1. IDEM
"
"
a) Idem
"
"
"
b) idem
che necessitano di individualizzazione e: o modifiche e: o adattamenti
idem
c) Idem
"
"
2. Idem
"
"
3. Idem
"
4. Idem

7

Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati.

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui all'art. 1, sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra) che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati.

1. Idem

"

"

a) idem

"

"

"

"

b) Idem

"

"

"

b.1) idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria;

per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchi no di fissaggio.

b.2) LABORATORI OCULARISTICI;

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

attrezzature: becchi "bunsen" e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi "personalizzati" può essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo, ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi "personalizzati" che risultino compatibili con i requisiti posseduti.

3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a).

idem

"

"

"

"

"

"

"

"

b.2) Idem

"

"

"

"

"

"

2. Idem

"

"

"

"

"

"

"

3. Idem

"

te e le relative prove sono effettuate presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a condizione che ecc;;;

idem

"

9

4. Le imprese sono tenute a comunicare alla UU.SS. LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.
5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del pa ziente, l'attività predetta è consentita presso se di diverse da quelle indicate alla U.S.L..

4. Le imprese sono tenute a comunicare alla Regione ed alle UU.SS.
Idem
"
5. Idem
"
di diverse da quelle indicate.

Requisiti minimi necessari per le imprese
se fornitrici di presidi predisposti

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione del
le imprese fornitrici di presidi predisposti nell'
elenco regionale di cui all'art. 1, sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza
di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o
professione ausiliaria esercitata (meccanico orto
pedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra)
che sia il titolare dell'impresa o che operi esclu
sivamente in nome e per conto di essa:

b) per quanto attiene alla dotazione di attrez
zature e alle caratteristiche dei locali, i seguen
ti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE

locali: laboratorio, sala misura o prove, sala
d'aspetto;

attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice,
trapano.

b.2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE;

locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria
protesica in campo libero;

attrezzature: audiometro tonale con impianto per cam
po libero, impedenometro, orecchio elettronico, cabi
na silente per esami audiometrici;

Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici
di presidi predisposti

1. Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

B.3) ESERCIZI DI OTTICA:

locali: sala vendite e gabinetto optometrico;
attrezzature: frontifocometro, mola, forottero; nel
caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzatore per lenti a contatto.

2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno lett. a).
3. Le imprese sono tenute a comunicare alle UU.SS.LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.
4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle indicate alla U.S.L.

B.3) idem

- "
- "
- "
- "
2. Idem
"
"
tuati presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a idem
"
"
 3. Le imprese sono tenute a comunicare alla regione ed alle UU.SS.LL.
idem
"
"
 4. idem
"
verse da quelle indicate.

Requisiti per la fornitura di prodotti finiti

Requisiti per la fornitura di prodotti finiti.

1. Per la fornitura dei soli prodotti "finiti", per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamento sull'utente è sufficiente la presentazione di una domanda alla Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, esplicitante l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonché il possesso dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

5. Idem

"
"
"
"
"
"
"
"

Iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, le imprese, con sede legale nel territorio regionale nonchè le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agli art. 3, 4, e 5 in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla giunta regionale, assessore sanità, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 8 predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.
3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Iscrizione

1. Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

14

4. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del
l'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese
interessate possono chiedere la rettifica di eventuali
errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente
della giunta regionale, ovvero all'assessore alla sani-
tà se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di
impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dal
l'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente
della giunta regionale o all'assessore alla sanità se de-
legato. Il ricorso è deciso dalla autorità adita, in via
definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine,
il ricorso si intende respinto.

4. idem

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

16

2. I lavori di segreteria sono svolti da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di voto.
3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipa alle sedute, solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.
5. Ciascuna decisione della commissione è espressa a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Commissione tecnica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale, nominata dalla giunta regionale, e così composta:

a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti tra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;

b) un ingegnere o fisico o perito esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo;

c) un ingegnere o fisico esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo;

d) un funzionario amministrativo competente in materia, designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre federazioni di produttori (Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica - Associazione Nazionale Audioprotesisti - FEDEROTTICA): ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare (ortopedica, audioprotesica, ottica).

Commissione tecnica

1. Idem

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

b) un laureato esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

"

"

c) un laureato esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

d) Idem

"

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro federazioni di produttori (Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica, Associazione Fornitori Protesici, Associazione Nazionale Audioprotesisti, Federottica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare.

19

4. La commissione, ove necessario, provvede ad un ap
profondito svolgimento dei propri lavori attraverso
un'attività di consultazione, da instaurarsi, even
tualmente, anche in regime di convenzione secondo
modalità determinate dalla giunta regionale, con uni
versità, istituti a carattere scientifico di diritto
pubblico e privato, oppure con strutture private spe
cializzate in materia.

4. Idem

"

"

"

"

"

20
Spese di funzionamento della commissione tecnica

1. Ai componenti la commissione tecnica regionale

sono corrispo-

sti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art.4 della legge regionale 12 agosto 1981, n.45: tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta, e per non più di una seduta al giorno.

Spese di funzionamento della commissione tecnica

1. Idem

"

"

"

"

"

4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma, e per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.L. di competenza.

5. La U.S.L. di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità ai presidi collaudati.

6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma quattro, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

4. Idem

"

"

"

"

"

"

5. Idem

"

ra, redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.

6. Idem

mine di cui al precedente quinto comma, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora nella misura prevista dalle convenzioni.

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

23

1. Le UU.SS.LL. trasmettono all'assessorato regionale alla sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili.

1. Idem

"

"

2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al comma uno.

2. Idem

"

"

"

"

"

Informazione

- 24
1. La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.
 2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.
 3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al comma due.

Informazione

1. Idem
- "
- "
2. "
- "
- "
3. "
- "
4. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito, le UU.SS.LL. esporranno, nei luoghi e nelle forme a ciò più utili, lo elenco regionale delle imprese abilitate alle forniture di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 14

Norma finanziaria

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo sanitario nazionale.

ART. 14

Norma Finanziaria

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio delle Unità sanitarie locali, che vi faranno fronte con le quote del fondo sanitario attribuite a norma della legge 23. dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.